

A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni	
DIREZIONE GENERALE	
ARSAC	
N. <u>785</u>	Del <u>19 MAG. 2025</u>

Oggetto: Rinnovo del servizio di brokeraggio assicurativo, decorrenza dal 24/05/2025 al 23/05/2027. CIG: 88427872AE

Servizio Finanziario

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Saveria De Donato

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC	
In data	<u>19 MAG. 2025</u>
e fino al	<u>02 GIU. 2025</u>
IL DIRIGENTE A.R.S.A.C. Dr. Antonio Lanzetta	

A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
Il Dirigente

Visti

- la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 283 del 18.04.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per gli esercizi 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 79 del 30 dicembre 2024 con il quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- la deliberazione n. 135/CS del 14/11/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025;
- la deliberazione n. 10/DG del 08/01/2025 con la quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri ha assunto ad interim la gestione del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Settore Programmazione e Divulgazione, Impianti a fune, Acquedotti e CED;
- il provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025 con il quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi del Settore Amministrativo;
- la determinazione n. 150 del 10/02/2025 con la quale la Dott.ssa Chiara Cupolillo è stata nominata in E.Q. n. 07 Ufficio Gare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che:

- con determinazione n. 45/2022 è stata disposta l'aggiudicazione alla Società AON S.p.A., con sede a Milano in via E. Calindri n. 6, P.IVA 11274970158, del servizio di brokeraggio assicurativo e l'intervenuta efficacia in data 22/03/2022, a seguito di esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- in data 23/05/2022 è stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- il suddetto contratto ha durata di 3 anni e pertanto verrà a scadenza il 23/05/2025;
- il disciplinare di gara, all'art. 6 "Durata dell'appalto, Opzioni e Rinnovi", prevede che il contratto possa essere rinnovato, ai sensi degli artt. 63, comma 5 e 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, esercitando opzione di rinnovo espresso per una durata pari a due anni, previa adozione di apposito atto dirigenziale;
- il contratto ancora in essere all'art. 3 richiama la suddetta previsione;

Dato atto che, stante il carattere eccezionale dell'istituto del rinnovo contrattuale, per esercitare tale opzione prevista in sede di gara, la stazione appaltante deve verificarne la convenienza attuale nonché la rispondenza a ragioni di interesse pubblico oltre ad accertare la regolarità del servizio svolto in pendenza di contratto;

Preso atto che l'appalto in oggetto non rientra nell'elenco merceologico del DPCM del 24 dicembre 2015 (in G.U. Del 9 febbraio 2016, n. 32) che prevede il ricorso obbligatorio ai soggetti Aggregatori;

Considerato che il servizio in argomento è stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs 50/2016, sulla base dei soli criteri qualitativi individuati negli atti di gara mentre il valore economico del contratto non è stato posto a ribasso nell'ambito della procedura espletata bensì computato e stimato in ragione di una percentuale predeterminata da applicarsi, a titolo di provvigione, sulle polizze assicurative dell'ARSAC e corrisposta, come consuetudine vuole nel settore del mercato assicurativo, direttamente da parte delle compagnie assicuratrici;

Considerato pertanto che l'odierna valutazione in merito all'attuale rispondenza dell'opzione di rinnovo espresso all'interesse pubblico nonché a ragioni di convenienza non può in alcun caso tenere conto degli aspetti economici del contratto, dal momento che la selezione dell'aggiudicatario del servizio è stata effet-

tuata esclusivamente sulla scorta del miglior progetto offerto nel rispetto dei criteri selettivi predeterminati;

Dato atto quindi che non è stata avviata alcuna indagine di mercato informale con finalità comparativa nel settore poiché un "confronto competitivo" non potrebbe essere condotto avendo come unico parametro il valore economico attuale del contratto in quanto, per le motivazioni anzidette, tale elemento contrattuale non consentirebbe all'Azienda di acquisire un parametro di valutazione utile nel dirimere la scelta da compiere circa la procedura più idonea, nel rispetto dei principi ispiratori dell'azione pubblica, da adottare nella scelta finalizzata all'individuazione del nuovo contraente del servizio;

Considerato che non è allo stato possibile effettuare un raffronto comparativo basato sulla valutazione in termini qualitativi dei servizi se non mediante svolgimento di apposita procedura aperta volta ad individuare il miglior offerente;

Ritenuto peraltro che il servizio di brokeraggio assicurativo abbia caratteristiche del tutto peculiari che lo rendono non soltanto un servizio in alcun modo standardizzabile bensì molto professionalizzante, con competenze richieste di alto livello tanto più se si considera, nello specifico, il contesto della scrivente Azienda che sotto molteplici profili e con particolare riferimento a settori quali patrimonio, aziende agricole, uffici pubblici, impianti sportivi, acquedotti, si contraddistingue per varietà, complessità e specificità tali che richiedono una profonda conoscenza e complesse analisi di settore per tutelare al meglio le esigenze assicurative e fornire consulenze ad hoc;

Considerato che la Società AON S.p.A. con sede a Milano in via E. Calindri n. 6, P.IVA 11274970158, aggiudicatario della gara bandita per l'affidamento del servizio, si è contraddistinta in termini di professionalità, puntualità e collaborazione ed ha condotto analisi sempre puntuali ed esaustive in base alle esigenze dell'Ente fornendo il miglior servizio di intermediazione e consulenza possibile e comprendendo appieno la vastità e singolarità di alcuni settori particolarmente importanti per lo sviluppo dell'Azienda;

Dato atto che la qualità del servizio reso costituisce un *plus* imprescindibile che pone l'Azienda a ritenere maggiormente rispondente al pubblico interesse nonché conveniente esercitare l'opzione prevista del rinnovo contrattuale espresso per l'ulteriore biennio 2025-2027 in quanto tale scelta negoziale meglio soddisfa i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Ravvisato pertanto l'interesse ad esercitare l'opzione di rinnovo espresso contrattualmente all'art. 3 del contratto ed accertato, in corso di esecuzione dell'appalto, che lo stesso è stato svolto in modo regolare, nel rispetto delle modalità, dei tempi e delle prescrizioni previste nel rispettivo Capitolato Speciale;

Dato atto che è stata allo scopo richiesta, tramite pec con nota prot. n. 4651 del 25.03.2025, alla Società AON S.p.A. con sede a Milano in via E. Calindri n. 6, P.IVA 11274970158, la disponibilità a rinnovare il contratto alle medesime condizioni e con pec, prot. in entrata n. 4761 del 26.03.2025, è stata confermata la disponibilità di attivare l'opzione di rinnovo, con decorrenza dal 24.05.2025 al 23.05.2027;

Ritenuto quindi di rinnovare, ai sensi dell'art. 3 del contratto in essere, il rapporto contrattuale con l'affidatario Società AON S.p.A. con sede a Milano in via E. Calindri n. 6, P.IVA 11274970158, alle medesime condizioni economiche e prestazionali previste nel contratto originario sopra menzionato, meglio specificate nell'offerta tecnica conservata in atti;

Precisato che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche in ordine ai requisiti (indefettibili e obbligatori) generali e di idoneità professionale in capo all'affidatario succitato;

Evidenziato che, all'esito dei citati controlli, non sono emerse in capo all'affidatario ragioni ostative alla stipula del contratto con l'intestataria PA;

Attestato che i firmatari del presente provvedimento non versano in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

Dato atto che il presente provvedimento, per i motivi citati sopra, non comporta assunzione di spesa;

Visti il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, INAIL_47499730 del 24/01/2025, e le positive risultanze di consultazione del casellario ANAC;

Su proposta del RUP dott.ssa Chiara Cupolillo formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP,

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di rinnovare**, ai sensi dell'art. 3 del contratto in essere, il rapporto contrattuale con l'affidatario Società AON S.p.A. con sede a Milano in via E. Calindri n. 6, P.IVA 11274970158, alle medesime condizioni economiche e prestazionali previste nel contratto originario, meglio specificate nell'offerta tecnica conservata in atti;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per l'Azienda;
- **di approvare** lo schema di contratto allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- **di confermare** Responsabile Unico del Progetto la Dott.ssa Chiara Cupolillo, Responsabile dell'Ufficio Gare;
- **di nominare** il rag. Antonio Pizzonia quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- **di disporre**, ai fini della trasparenza, la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ARSAC ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023.

Il RUP

f.to Dott.ssa Chiara Cupolillo

Il Dirigente

f.to Dott. Antonio Leuzzi